

Comune di Lurate Caccivio

Provincia di Como



REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE

E LA GESTIONE DEGLI ORTI

COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20 febbraio 2017

INDICE

- Art.1** *Principi generali*
- Art.2** *Modalità di concessione*
- Art.3** *Composizione della commssione*
- Art.4** *Graduatorie*
- Art.5** *Durata dell'assegnazione*
- Art.6** *Requisiti*
- Art.7** *Nomina Rappresentante*
- Art.8** *Obblighi*
- Art.9** *Pubblicità del Regolamento*
- Art.10** *Consumo acqua*
- Art.11** *Contributo spese*
- Art. 12** *Norme di igiene pubblica*
- Art. 13** *Azione di controllo*
- Art. 14** *Rinvio*

Art.1 – Principi generali

1. Il Comune concede in uso gratuito a cittadini residenti lotti di terreno da destinarsi ad orti familiari.
2. Ai fini del presente Regolamento, per orto si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune per la coltivazione di fiori, frutta ed ortaggi ad uso del concessionario e della sua famiglia, con divieto di farne commercio.
3. La costituzione, la formazione e la regolamentazione gestionale degli orti è di competenza del Comune; la conduzione, le eventuali responsabilità ad essa collegate, la proprietà e l'uso di quanto prodottovi, nel rispetto della normativa vigente, sono dei concessionari degli orti.
4. Potrà essere concesso in uso un solo orto per ogni nucleo familiare, intendendo anche le convivenze nella medesima abitazione.

Art. 2 – Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dall'ufficio comunale incaricato che provvede con le seguenti modalità:
2. Con cadenza triennale, l'ufficio competente predispone un apposito bando da pubblicarsi all'albo del Comune;
3. La concessione avviene a seguito di domanda. La domanda deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune secondo le modalità previste dal bando.
4. Le domande di concessione, presentate dagli interessati verranno esaminate e messe in ordine di arrivo dando luogo ad una graduatoria provvisoria degli aventi diritto alla concessione secondo i criteri di cui al successivo art. 4.
5. Gli assegnatari del precedente bando non avranno alcun diritto di prelazione ma potranno ripresentare domanda (in questo caso, se rientranti in graduatoria, avranno diritto a riavere in
6. Gli orti che dovessero rendersi disponibili per rinuncia dei concessionari, ed eventuali nuovi lotti, saranno concessi utilizzando la graduatoria vigente.

Art. 3 – Composizione della commissione

1. Ai fini della formazione della graduatoria è costituita una commissione formata dai seguenti componenti:
 - Responsabile del settore Affari Generali;
 - n.2 dipendenti (Istruttori amministrativi);

Art.4 - Graduatoria

- 1- Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

ETA' DEL RICHIEDENTE

	PUNTI
a) fino a 30 anni	10
b) da 30 a 55 anni	4

c) da 56 a 60 anni	6
d) da 61 a 65 anni	8
e) oltre 65 anni	10

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

	PUNTI
a) 1 persona	2
b) 2 persone	4
c) 3 persone e oltre	6
d) presenza disabili	8

COMUNE DI RESIDENZA

	PUNTI
a) da oltre 25 anni	10
b) da oltre 20 anni	8
c) da oltre 10 anni	6
d) da oltre 5 anni	4

2. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro 20 giorni dalla chiusura del bando. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa.

3. La graduatoria definitiva, predisposta dalla commissione, è approvata nei trenta giorni successivi con determinazione del responsabile del settore Affari Generali che successivamente provvede alla concessione degli orti.

4. In caso di disponibilità di più lotti, agli aventi diritto alla concessione verrà data facoltà di scelta dell'orto secondo l'ordine progressivo nella graduatoria definitiva, salvo quanto già previsto all'art. 2, punto 4

5. Gli orti che rimarranno disponibili a seguito dell'esaurimento della graduatoria potranno essere assegnati a seguito di domanda in qualsiasi periodo.

Art. 5 – Durata della concessione

1. La concessione ha validità triennale o in caso di assegnazione successiva alla graduatoria con la medesima scadenza della graduatoria vigente.

2. Sono fatte salve improrogabili ed imprevedibili esigenze dell'Amministrazione comunale che potrà esigere la riconsegna dell'appezzamento senza che il concessionario possa chiedere alcun indennizzo.

3. Non è ammesso il rinnovo tacito

Art. 6 – Requisiti

1. Possono concorrere alla concessione degli orti i cittadini residenti in Lurate Caccivio. Solamente nel caso rimanessero appezzamenti liberi, gli stessi potranno essere assegnati a cittadini non residenti secondo i criteri di cui all'art. 4.

2. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che possiedono, o abbiano in godimento a qualsiasi titolo, un terreno coltivato o coltivabile ad uso orto familiare nel comune di Lurate Caccivio o comuni limitrofi.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20 febbraio 2017

Art. 7 - Nomina rappresentante

1. I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata annualmente dall'Amministrazione Comunale, eleggono a maggioranza fra loro un rappresentante, che ha il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale; a lui compete predisporre la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni da affiggere nella bacheca situata presso gli orti, segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici

Art. 8 - Obblighi

1. Il concessionario deve garantire la coltivazione diretta dell'orto.
2. La concessione deve intendersi strettamente personale; non è quindi ammessa alcuna forma di successione o di cessione o di diritto familiare, anche se parziale o gratuita dello stesso.
3. Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di decesso dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti prescritti. Il responsabile del servizio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione dell'intestazione dell'orto, fermi restando le condizioni e il termine di scadenza dell'assegnazione.
4. In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.
5. In caso di assenza prolungata per malattia, vacanza o altro, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'ufficio comunale competente.
6. Il concessionario deve effettuare le coltivazioni tipiche di un orto familiare, con divieto di diversa utilizzazione, specie se a fine di lucro.

Inoltre il concessionario è obbligato a:

- a) mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata, onde evitare il formarsi di pozze di acqua anche piovana;
 - b) non realizzare alcuna opera di derivazione di acqua o altro;
 - c) mantenere pulito l'appezzamento assegnato ed i relativi sentieri di accesso;
 - d) non abbandonare sul terreno attrezzi o altri oggetti;
 - e) non tenere né utilizzare, per la coltivazione, sostanze tossiche o inquinanti (anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e sostanze che comunque comportino rischi di tossicità);
 - f) non allevare animali in genere (cani compresi – ne è consentita la presenza solo custodita e nel proprio appezzamento);
 - g) non bruciare sterpaglie o altri rifiuti;
 - h) non fare rumori molesti;
 - i) non piantare alberi;
 - j) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
 - k) provvedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;
 - l) non collocare ombreggianti a delimitazione degli appezzamenti;
 - m) non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato che, alla scadenza della concessione, dovrà essere restituito nello stato originario.
7. Per i compiti di vigilanza e per eventuali accertamenti l'Amministrazione Comunale può avvalersi degli uffici comunali.
8. Dopo tre contestazioni scritte per inosservanza degli obblighi di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo, la concessione verrà revocata ed il lotto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi.

9. Al momento della riconsegna o al termine della concessione, il concessionario è personalmente responsabile delle condizioni dell'appezzamento.

Art. 9 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 10 – Consumo acqua

1. Il Comune provvederà ad installare un contatore dell'acqua.
2. L'acqua non dovrà essere utilizzata per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno o dal dissetarsi

Art. 11 - Contributo spese

1. Al fine di contribuire al corretto mantenimento delle strutture il concessionario verserà annualmente, entro il 31 marzo un contributo spese dell'importo stabilito con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il mancato pagamento del contributo comporta la revoca dell'assegnazione.

Art. 12 - Norme di igiene pubblica

1. Il concessionario oltre ad impegnarsi a rispettare le norme previste dal presente regolamento dovrà attenersi a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

Art. 13 – Azione di controllo

1. Il controllo e la vigilanza sul rispetto delle norme del presente regolamento è affidato alla Polizia Locale in collaborazione con il Settore Tecnico.
2. La Polizia Locale è deputata ad irrogare sanzioni amministrative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi e/o divieti da parte dei concessionari nella misura minima di 20,00 € e massima di 100,00 €.

Art. 14 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le norme dettate in materia di comodato dal codice civile.